

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **153/2001** (ECLI:IT:COST:2001:153)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: - Relatore: **ONIDA**

Camera di Consiglio del **04/04/2001**; Decisione del **09/05/2001**

Deposito del **17/05/2001**; Pubblicazione in G. U. **23/05/2001**

Norme impugnate:

Massime: **26237**

Atti decisi:

ORDINANZA N. 153

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici : Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Siciliana, approvata il 7 dicembre 2000, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 dicembre 2000, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2000.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 15 dicembre 2000 e depositato il successivo 21 dicembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge regionale approvata il 7 dicembre 2000 (d.d.l. nn. 1078-459-487-666-783-811-823-858-905-911-1091-1102.2.XII - I stralcio), recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

che l'articolo impugnato prevede che "le aree metropolitane di cui all'art. 19 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 si intendono istituite ad ogni effetto di legge sin dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente della Regione di individuazione delle medesime";

che, secondo il ricorrente, l'intento sotteso a tale disposizione é quello di legittimare con una fictio legis la corresponsione, fin dal momento dell'individuazione delle aree metropolitane, dell'indennità maggiorata di carica e di presenza ai titolari degli organi dei comuni e delle province nelle province regionali che ricomprendono aree metropolitane, indennità prevista dall'art. 52 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, modificata dall'art. 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, venendo con ciò anche ad interferire in procedimenti giurisdizionali in corso, relativi a provvedimenti di recupero di somme corrisposte a tale titolo;

che, sempre secondo il ricorrente, la disposizione, sia che la si interpreti quale forma di sanatoria di pregresse situazioni non conformi alle vigenti leggi, sia che la si consideri quale affermazione pleonastica rispetto alla normativa regionale già esistente, sarebbe comunque incostituzionale, essendo censurabile nel primo caso per violazione degli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione, e nel secondo caso per illogicità manifesta ex artt. 3 e 97 della Costituzione;

che la Regione Siciliana non si é costituita in giudizio;

che con successiva memoria il Commissario dello Stato, rilevato che il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la delibera legislativa in esame come legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 61 del 23 dicembre 2000), con omissione della disposizione impugnata, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge regionale approvata il 7 dicembre 2000, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali", é stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione dell'art. 28, oggetto di censura, sicchè risulta definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alla disposizione in esso contenuta;

che, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze nn. 381 e 382 del 2000), deve pertanto ritenersi cessata la materia del contendere nel presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe Di Paola, Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.